



**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE**  
**POLO ARBÈRESH LUNGRO: I.C. FRASCINETO – IIS (IPSIA e LS) LUNGRO**

(ACQUAFORMOSA-CIVITA-FIRMO-FRASCINETO-LUNGRO-SAN BASILE)

Sede legale e ufficio segreteria Lungro Via San Leonardo (CS) 87010- ☎ tel. 0981/947379 - C.F. n° 94006190782

Ufficio segreteria Frascineto Via F.lli Cervi, 1 (CS) 87010 ☎ tel. 0981/32027 ☎ fax0981-396907

E-mail: [CSIC85800T@istruzione.it](mailto:CSIC85800T@istruzione.it) - [CSIS05900T@istruzione.it](mailto:CSIS05900T@istruzione.it) - [CSIC85800T@PEC.istruzione.it](mailto:CSIC85800T@PEC.istruzione.it) - [www.pololungro.edu.it](http://www.pololungro.edu.it)

**AGGIORNAMENTO DVR N° 1/2024-2025**  
**DEL 27/03/2025**  
**VALUTAZIONE DEL RISCHIO ALCOL DIPENDENZA**  
ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 81/08 e smi

**Il Dirigente Scolastico**  
**F.to Ing. Gianfranco MALETTA**

**Il R.S.P.P.**

**F.to Ing. Tommaso FERRARI**

**Il R.L.S.**

**F.to Prof.sa Silvia MOSCHIANO**

## **PREMESSA**

Il presente documento è parte integrante del documento di Valutazione dei rischi (DVR) e viene redatto al fine di adempiere all'obbligo di valutazione dei rischi legati all'alcol dipendenza del personale insegnante e non insegnate.

Il D. Lgs. 81/08, prescrive che la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. Per come emerso dal DVR, tutti i rischi presenti nell'ambiente scolastico risultano essere i seguenti:

- rischio movimentazione carichi
- rischio videoterminali
- rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza
- rischio chimico
- rischio biologico
- rischio rumore
- rischio stress lavoro-correlato

Di seguito ai sensi della vigente normativa, vengono stabilite le procedure che il Personale Scolastico deve rispettare e seguire relativamente al divieto di somministrazione ed assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche nel corso delle attività lavorative.

## **SORVEGLIANZA SANITARIA**

Per come indicato nel DVR, considerato che dal mese di SETTEMBRE 2022 l'evoluzione dello scenario epidemiologico, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia di COVID-19 e l'incremento del numero di casi sul territorio nazionale è diminuito, il Ministro della Salute e conseguentemente il Ministero dell'Istruzione non ha emanato alcun provvedimento di restrizione per lo svolgimento delle attività didattiche nelle Istituzioni Scolastiche.

Nell'Anno Scolastico 2024-25, considerato che a seguito della elaborazione del DVR ed in riferimento ai rischi sopra elencati non sono state riscontrate attività pericolose per la salute, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, ***non è stata attivata la Sorveglianza Sanitaria mediante la nomina del Medico Competente.***

Per come espressamente previsto dalla vigente normativa, il Dirigente Scolastico qualora vengono riscontrate nel corso dell'anno scolastico attività pericolose che possono compromettere l'incolumità e la salute del Personale Scolastico e degli Alunni presenti nella Scuola oppure si rende necessario effettuare visite programmate al personale Scolastico nominerà il Medico Competente, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

## **NORME DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI ALCOL**

**Legge n. 125 del 30 marzo 2001** è la legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati; l'art.15 (disposizioni per la sicurezza sul lavoro) stabilisce il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative ad elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi; per garantire il rispetto di tale divieto sono previsti controlli alcolimetrici.

**Provvedimento 16 marzo 2006** della Conferenza Stato-Regioni individua le

attività lavorative ad elevato rischio alle quali si applica il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

**Decreto Legislativo n. 81/2008** (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) stabilisce che, nelle attività individuate a rischio, le visite mediche effettuate dal medico competente aziendale sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza (art. 41 comma 4).

## **VALUTAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE**

Le disposizioni contenute nella Legge n. 125 del 30 marzo 2001, specificano il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche".

Tali norme stabiliscono il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative ad elevato rischio di infortuni sul lavoro al fine di garantire la sicurezza, l'incolumità e la salute di dei lavoratori e dei terzi.

Le attività lavorative che comportano un **Elevato Rischio di Infortuni** sul lavoro, sulla sicurezza, sull'incolumità e sulla salute dei terzi ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche è definita dall'Allegato 1 del PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006.

Tra le 14 attività lavorative ad elevato rischio alle quali si applica il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche rientra "l'attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado".

Infatti dette attività ad ALTO RISCHIO risultano quelle attività indicate nell'ALLEGATO 1 DEL PROVVEDIMENTO DEL DOCUMENTO "**INTESA TRA LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME**" **APPROVATO IN DATA 16 MARZO 2006**" e di seguito riportate:

1. **attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:**
  - a. impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
  - b. conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1 marzo 1974);
  - c. attività di fochino (articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.302);
  - d. fabbricazione e uso di fuochi artificiali (decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1973, n. 145);
  - e. vendita di fitosanitari (articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.290);
  - f. direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);
  - g. manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
2. **dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di**

- sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (articolo 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);**
3. **sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;**
  4. **mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;**
  5. **vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;**
  6. **attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;**
  7. **mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;**
  8. **mansioni inerenti alle seguenti attività di trasporto:**
    - a. addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di
    - b. formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
    - c. personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
    - d. personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
    - e. personale navigante delle acque interne;
    - f. personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
    - g. conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
    - h. personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
    - i. responsabili dei fari;
    - j. piloti d'aeromobile;
    - k. controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
    - l. personale certificato dal Registro aeronautico italiano;
    - m. collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
    - n. addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
    - o. addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci;
  9. **addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;**

10. lavoratori addetti ai comparti edilizia e costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
11. capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
12. tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
13. operatori addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
14. tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

E' utile precisare che per come dispone la citata vigente normativa, gli eventuali controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal **Medico Competente** ovvero dai **Medici Del Lavoro** dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

Nel caso di segnalazione da parte dei Preposti (RESPONSABILI DI PLESSO – RLS – ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO – PERSONALE DOCENTE – COLLABORATORI SCOLASTICI) per eventuali soggetti che infrangono le norme in materia di assunzione di bevande alcoliche nell'ambiente di lavoro, il Datore di Lavoro nominerà il MEDICO COMPETENTE al fine di procedere alla fase di controllo con gli accertamenti analitici accertamenti analitici per come prevede la vigente normativa.

Di seguito si allega la Guida pubblicata dall'INAIL nel 2024 :

**CONOSCERE IL RISCHIO-FATTORE UMANO ALCOL-DROGHEE LAVORO :  
NORMATIVE A CONFRONTO**

<b>2024 GUIDA – INAIL : ALCOL-DROGHEE LAVORO : NORMATIVE A CONFRONTO</b>
--

## Alcol, droghe e lavoro: normative a confronto

### Premessa

Il presente documento contiene un *excursus* dei riferimenti normativi specifici per alcol e sostanze stupefacenti e delle disposizioni in materia del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., il tutto per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

### 1. Riferimenti specifici

#### 1.1 Alcol

Secondo l'art. 15 della **legge 125/2001**:

- è vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche in attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi;
- il medico competente può sottoporre il personale addetto a tali attività a controlli alcolimetrici. I controlli possono essere effettuati anche dai medici dei Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro delle Asl, aventi funzione di vigilanza;
- i lavoratori affetti da patologie alcol-correlate possono accedere a programmi terapeutici e di riabilitazione, con conservazione del posto di lavoro.

Si fa presente che:

- a) l'esito dei controlli alcolimetrici dev'essere del tutto negativo (alcolemia = 0 g/l);
- b) in caso di positività (alcolemia > 0 g/l) di un lavoratore, costui dev'essere temporaneamente allontanato dalla mansione a rischio.

Nell'allegato al **provvedimento n. 2450/2006** della Conferenza Stato-Regioni (CSR nel seguito) sono elencate le attività soggette all'art. 15 della l. 125/2001. Trattasi di:

- 1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
  - a) impiego di gas tossici;
  - b) conduzione di generatori di vapore;

In tutti i Plessi Scolastici dell'Istituto è vietata la distribuzione e l'assunzione di bevande alcoliche; tale divieto di somministrazione deve essere esteso anche nelle mense, nei bar e nei distributori automatici.

<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>
------------------------------

Viene stabilito che le FIGURE SENSIBILI preposto a vigilare sul divieto DI somministrazione e assunzione di bevande alcoliche risultano essere le seguenti:

***RESPONSABILI DI PLESSO;***

***RLS;***


***ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO;***

***COLLABORATORI SCOLASTICI DI PLESSO;***

***DOCENTI.***

Individuata la violazione, attraverso il Responsabile di Plesso il nominativo del soggetto interessato verrà comunicato al DIRIGENTE SCOLASTICO che dovrà avviare la procedura di verifica secondo lo schema allegato:

### Procedura generale per il controllo dei lavoratori con mansioni a rischio



*Le procedure devono essere effettuate in modo tale da garantire la privacy, il rispetto e la dignità della persona sottoposta ad accertamento e non devono in alcun modo rappresentare strumenti persecutori lesivi della libertà individuale o tesi ad allontanare arbitrariamente la persona dalla sua attività lavorativa.*

Al fine di adempiere all'obbligo di valutazione dei rischi legati all'alcol dipendenza del personale scolastico, il Dirigente Scolastico attiverà per tutto il Personale Scolastico e per gli Alunni incontri di INFORMAZIONE finalizzati ai rischi legati all'alcol dipendenza sui seguenti temi::

- effetti dannosi dell'alcol;
- rischio infortunistico negli ambienti di lavoro sull'assunzione di alcol;
- necessità di accedere ai posti di lavoro con tasso alcolico nel sangue pari a "zero";
- divieto di assunzione di alcol durante l'attività lavorativa e nel periodo precedente l'inizio di tale attività;
- informazione sulle procedure scolastiche di sorveglianza e verifica:  
SOGGETTI PREPOSTI ALLA SORVEGLIANZA;  
ILLUSTRAZIONE procedure di verifica;  
CONSEGUENZE DI COMPORTAMENTO in contrasto con la normativa sull'alcol;
- ILLUSTRAZIONE programmi terapeutici e di riabilitazione per i lavoratori affetti da patologie alcol correlate.

Al fine di effettuare una adeguata informazione al Personale Scolastico in servizio è necessario procedere alla pubblicazione della Comunicazione da sottoporre a tutto il Personale in servizio con la disposizione di prendere visione dell'Opuscolo Informativo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Gianfranco Maletta

*(Firma autografa sostituisce a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs. 39/93)*